

Allegati

integrazione salariale straordinaria e di mobilità per i dipendenti di aziende commerciali con oltre 50 addetti, agenzie di viaggio e turismo compresi operatori turistici, con più di 50 dipendenti, e imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti" (G.U. n. 85 del 13 aprile 2011)

Art. 1.**Comma 1.**

Ai sensi dell'art. 1, comma 32, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è autorizzata per l'anno 2011 la concessione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità ai dipendenti delle imprese esercenti attività commerciale che occupino più di 50 dipendenti, per le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta dipendenti e per le imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti. Il limite di spesa, posta a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, è di 45 mln di euro ripartiti in 15 mln per i trattamenti straordinari di integrazione salariale e 30 mln per i trattamenti di mobilità.

Art. 2 e 4.

Hanno diritto al trattamento di mobilità i lavoratori licenziati dalle aziende suindicate entro la data del 31 dicembre 2011; l'erogazione del beneficio avviene in ordine cronologico in riferimento alla data di licenziamento degli stessi. Per la concessione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale il criterio di priorità viene individuato nell'ordine cronologico di presentazione delle istanze da parte delle imprese.

Art. 5.

L'Inps è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni e a darne riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

- Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 16 marzo 2011 "Riconoscimento della personalità giuridica ed autorizzazione ad operare del Fondo paritetico interprofessionale per la formazione continua nel settore agricolo, denominato Fond.Agr., in Roma" (G.U. n. 91 del 20 aprile 2011)

Art. 1.

All'associazione "Fondo paritetico interprofessionale per la formazione

Il Segretario



Inps rendiconti generali 2011

Allegati**Ingressi rendiconti generali: 2011**

continua nel settore agricolo, agroalimentare e agroindustriale” denominato FOND.AGRI. è riconosciuta la personalità giuridica.

Art. 2.

L'associazione è autorizzata a finanziare in tutto o in parte piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali concordati tra le parti sociali.

- Comunicato della Presidenza del Consiglio dei ministri “Rivalutazione per l’anno 2011 della misura e dei requisiti economici per l’assegno di maternità” (G.U. n. 48 del 28 febbraio 2010)

L'assegno mensile per il nucleo familiare ai sensi dell'art. 65, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche e integrazioni, da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2011, se spettante nella misura intera, è pari a 131,87 euro.

Per le domande relative al medesimo anno, il valore dell'indicatore della situazione economica, con riferimento a nuclei familiari composti da cinque componenti è pari a 23.736,50 euro (per nuclei familiari con diversa composizione, il requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal decreto legislativo n.109/98 - rif. comma I, art. 65, legge n. 448/1998).

L'assegno mensile di maternità ai sensi dell'art. 74 della legge 26 marzo 2001, n. 151, da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2011, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, se spettante nella misura intera, è pari a 316,25 euro.

Per le domande relative al medesimo anno, il valore dell'indicatore della situazione economica, con riferimento a nuclei familiari composti da tre componenti, è pari a 32.967,39 euro.

- Legge 15 luglio 2011, n. 111 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria (G.U. n. 164 del 16 luglio 2011)

Art. 18. Interventi in materia previdenziale**Comma 2.**

Allegati

E' abrogato l'articolo 19, comma 10-bis, del D.L. 185/2008 che ha riconosciuto a favore dei lavoratori non destinatari dell'indennità di mobilità ai sensi della normativa a regime (di cui all'articolo 7 della L. 223/1991) la possibilità di ricevere un trattamento di ammontare equivalente all'indennità di mobilità nell'ambito delle risorse finanziarie destinate per l'anno 2009 agli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa. In luogo del trattamento soppresso, nell'ambito delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del richiamato D.L. 185/2008, è riconosciuta la facoltà al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di erogare un trattamento aggiuntivo, pari alla differenza tra il trattamento di disoccupazione spettante e l'indennità di mobilità, per un numero di mesi pari alla durata dell'indennità di disoccupazione, ai lavoratori non destinatari dell'indennità di mobilità, in caso di licenziamento o di cessazione del rapporto di lavoro e qualora i lavoratori medesimi siano percettori dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali.

Comma 3.

Nel biennio 2012-2013 la rivalutazione automatica delle pensioni di importo superiore a 5 volte il trattamento minimo Inps si applica solo sulla quota di pensione fino a 3 volte il trattamento minimo e nella misura del 70 per cento. Per le pensioni di importo compreso tra 5 volte il trattamento minimo Inps e il medesimo importo incrementato della rivalutazione automatica, l'aumento di rivalutazione automatica è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.

Comma 4.

L'adeguamento automatico dell'età pensionabile alla speranza di vita individuata dall'Istat e programmata per il 2015, è anticipata a gennaio 2013 ed il dato viene reso dall'Istat a partire dal 2011 e reso disponibile entro il 31 dicembre dello stesso anno.

Comma 5.

Si prevede che, in relazione alle pensioni decorrenti dal 1° gennaio 2012, l'aliquota percentuale della pensione a favore dei superstiti sia ridotta del 10 % in ragione di ogni anno di matrimonio mancante rispetto al numero di 10 anni nei casi in cui il matrimonio con il dante causa sia stato

Inps rendiconti generali 2011



Il Segretario

Allegati:

contratto ad età del medesimo superiore a settanta anni e la differenza di età tra i coniugi sia superiore a venti anni (salvo il caso in cui siano presenti figli minori di età, studenti ovvero inabili). Resta fermo il regime di cumulabilità disciplinato dall'articolo 1, comma 41, della legge n. 335/1995.

Comma 6.

Si prevede l'abrogazione espressa dell'art. 10, comma 4, del decreto-legge n. 17 del 1983 che stabilisce che le variazioni dell'indennità integrativa speciale sono attribuite per l'intero importo dalla data del raggiungimento dell'età di pensionamento da parte della pensione, ovvero dalla data di decorrenza della pensione di reversibilità a favore dei superstiti.

Comma 7.

L'articolo 21, comma 8 della legge n. 730 del 1983 si interpreta nel senso che le percentuali di incremento dell'indennità integrativa speciale ivi previste vanno corrisposte nell'aliquota massima, calcolata sulla quota dell'indennità medesima effettivamente spettante in proporzione all'anzianità conseguita alla data di cessazione dal servizio.

Comma 8.

L'articolo 21 comma 9 della legge n. 730 del 1983 si interpreta nel senso che è fatta salva la disciplina prevista per l'attribuzione, all'atto della cessazione dal servizio, dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge n. 324 del 1959 e successive modificazioni, ivi compresa la normativa stabilita dall'articolo 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito con modificazioni dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, ad eccezione del comma 4 del predetto articolo 10 del decreto-legge n. 17 del 1983.

Comma 10.

L'articolo 3 comma 2 del decreto legislativo n. 357 del 1990 si interpreta nel senso che la quota del trattamento pensionistico da porre a carico della Gestione speciale personale degli Enti creditizi con effetto dal 1° gennaio 1991, va determinata con esclusivo riferimento all'importo del trattamento pensionistico effettivamente corrisposto dal fondo di provenienza, con esclusione della quota eventualmente erogata ai pensionati in forma capitale.

Allegati**Comma 12.**

Specifica, con norma di interpretazione autentica, che sono soggetti all'iscrizione presso la gestione separata INPS coloro che svolgono attività il cui esercizio non è subordinato all'iscrizione ad appositi albi o elenchi.

Comma 13.

Si conferma che l'obbligo di iscrizione alla forma di previdenza gestita dalla Fondazione di diritto privato ENASARCO non esclude in alcun caso l'obbligo di iscrizione alla gestione pensionistica INPS relativa agli esercenti attività commerciali.

Comma 14.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'INPS, l'INAIL, l'Agenzia delle Entrate e gli enti previdenziali di diritto privato possono stipulare convenzioni per il contrasto dell'omissione ed evasione contributiva.

Comma 16.

Si aggiunge il comma 1bis all'articolo 20 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 che ribadisce a decorrere dal 1° maggio 2011 l'obbligo per i datori di lavoro al versamento della contribuzione di finanziamento dell'indennità economica di malattia, secondo quanto previsto dall'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, per tutte le categorie di lavoratori cui la suddetta assicurazione è applicabile ai sensi della normativa vigente, a prescindere dalle previsioni dei contratti collettivi nazionali.

Comma 18.

Con norma di interpretazione autentica si specifica che la base di calcolo delle prestazioni temporanee degli operai agricoli a tempo determinato, nonché la relativa base imponibile contributiva, non comprende le voci di trattamento di fine rapporto (comunque esse siano denominate dalla contrattazione collettiva).

Comma 19.

Si reca l'interpretazione autentica delle disposizioni di cui all'articolo 64, comma 5, della legge 144 del 1999 precisando che il contributo di solidarietà sulle prestazioni integrative dell'assicurazione generale obbligatoria è dovuto sia dagli ex-dipendenti già collocati a riposo che dai lavoratori ancora in servizio; per quest'ultimi il contributo è calcolato sul

INPS rendiconti generali 2011

Il Segretario



Allegati

maturato di pensione integrativa alla data del 30 settembre 1999 ed è trattenuto sulla retribuzione percepita in costanza di attività lavorativa.

Comma 20.

A decorrere dal 1° ottobre 2011, viene esteso agli iscritti al "Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari" presso l'INPS il meccanismo della scontistica (sistema di contribuzione realizzato attraverso il versamento di sconti e abbuoni accantonati a seguito di acquisiti effettuati con moneta elettronica o altro mezzo di pagamento presso centri convenzionati), attualmente previsto solo per gli iscritti a forme pensionistiche complementari.

Comma 22.

E' prevista per le Regioni la possibilità, anche in deroga alla normativa vigente, di affidare all'INPS, sulla base di apposite convenzioni, le funzioni di accertamento dei requisiti sanitari nei procedimenti volti ad ottenere l'invalidità civile.

Comma 22- bis.

Dal 1° agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014 i trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie i cui importi complessivamente superino i 90.000 euro lordi annui sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari al 5 per cento della parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché pari al 10 per cento per la parte eccedente i 150.000 euro. Ai predetti importi concorrono anche i trattamenti erogati da forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 563, al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, nonché i trattamenti che assicurano prestazioni definite dei dipendenti delle regioni a statuto speciale e degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, ivi compresa la gestione speciale ad esaurimento di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nonché le gestioni di previdenza obbligatorie presso l'INPS per il personale addetto alle imposte di consumo, per il personale dipendente dalle aziende private del gas e per il personale già addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte

Allegati

dirette. La trattenuta relativa a tale contributo viene applicata, in via preventiva e conguagliata a conclusione dell'anno di riferimento, all'atto della corresponsione di ciascun rateo mensile. Inoltre, viene preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato.

L'INPS, sulla base dei dati del Casellario centrale dei pensionati, ha il compito di fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per l'effettuazione della trattenuta del contributo di perequazione.

Commi 22-ter, 22-quater e 22-quinquies.

E' previsto un posticipo della decorrenza del trattamento pensionistico per i soggetti che maturano il diritto alla pensione con 40 anni di anzianità contributiva, pari a 1 mese per coloro che maturano i requisiti nel 2012, a 2 mesi per coloro che maturano i requisiti nel 2013 e a 3 mesi per coloro che maturano i requisiti a decorrere dal 2014. Le disposizioni previgenti in materia di decorrenza continuano tuttavia ad applicarsi a un contingente di 5.000 lavoratori che, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2012, siano:

- a) collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 giugno 2011 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
- b) collocati in mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 giugno 2011;
- c) titolari, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento dei lavoratori che intendano avvalersi, a decorrere dal 1° gennaio 2012, del regime previgente delle decorrenze nel rispetto del limite di 5.000 domande.

Art. 23. Norme in materia tributaria**Comma 43.**

Gli imprenditori agricoli in stato di crisi o di insolvenza possono accedere

INPS rendiconti generali 2011



Il Segretario

Allegati**Inps rendiconti generali 2011**

agli accordi di ristrutturazione dei debiti e di transazione fiscale di cui agli articoli 182-bis e 182-ter del regio decreto n. 267 del 1942 come modificato dall'art. 32, commi 5 e 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Comma 44.

Per fronteggiare lo stato di crisi nell'isola di Lampedusa è differito al 30 giugno 2012 il termine del 16 dicembre 2011 previsto dall'articolo 3 dell'ordinanza di protezione civile n. 3947 del 16 giugno 2011, relativo agli adempimenti fiscali e previdenziali sospesi in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini dal Nord Africa.

Art. 38. Disposizioni in materia di contenzioso previdenziale ed assistenziale**Comma 1.**

E' prevista alla lettera a) l'estinzione dei processi in materia previdenziale nei quali sia parte l'INPS e di valore non superiore a 500 euro, pendenti nel primo grado di giudizio alla data del 31 dicembre 2010, con riconoscimento della pretesa economica a favore del ricorrente. L'estinzione è dichiarata con decreto dal giudice, anche d'ufficio. Le spese del processo estinto sono a carico delle parti che le hanno anticipate.

Alla lettera b), n. 1) di tale comma si apportano modificazioni al codice di procedura civile con l'inserimento di un nuovo articolo, il 445-bis, che introduce l'ipotesi di accertamento tecnico preventivo obbligatorio relativo alle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità.

La nuova disposizione – che ai sensi del comma 2 si applica dal 1° gennaio 2012 – stabilisce che, con riferimento alle predette controversie, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta, con ricorso al giudice competente, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede secondo le disposizioni sulla consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, in quanto compatibili, nonché secondo le previsioni inerenti consulenza tecnica d'ufficio di cui all'art. 10, comma 6-bis, D.L. 203/2005 e all'art. 195 del codice di procedura civile.

Allegati

L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda. In assenza di contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, il giudice, se non procede ai sensi dell'articolo 196 del codice di procedura civile, omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell'ufficio. Il decreto, non impugnabile né modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni. Nei casi di mancato accordo, la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.

Infine alla lettera d) si interviene in materia di decadenza dall'azione giudiziale nelle controversie previdenziali. Si prevede l'applicazione della decadenza annuale anche per le azioni riguardanti la rideterminazione delle prestazioni temporanee e la decadenza triennale in tutti i casi di rideterminazione di prestazioni pensionistiche con decorrenza dalla domanda originaria e comunque secondo le scansioni di cui all'art 47 del DPR 639/70. Prescrizione quinquennale (e non decennale) è prevista invece in tutti i casi in cui si controverta di ratei arretrati, ancorché non liquidati, di una prestazione pensionistica o previdenziale dedotta in giudizio o delle relative differenze a seguito di riliquidazione.

Comma 5.

Viene ripristinato l'articolo 22 della legge 83/1970 che fissa il termine di 120 giorni per la proposizione dell'azione giudiziaria rilevante in materia di contenzioso agricolo contro i provvedimenti definitivi da cui derivi una lesione dei diritti soggettivi.

Comma 6 e 7.

Per le giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010, gli elenchi nominativi annuali dell'Inps dei lavoratori agricoli che riguardano gli operai agricoli a tempo determinato, i compartecipanti familiari e i piccoli coloni, sono notificati ai lavoratori mediante pubblicazione telematica effettuata dall'Inps nel proprio sito internet entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento. Sono soppressi inoltre gli elenchi

Inps rendiconti generali 2011

Il Segretario



Allegat.

nominativi trimestrali previsti dalle disposizioni vigenti: In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l'Inps provvede alla pubblicazione, con le medesime modalità telematiche, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione.

Comma 8.

Nelle cause in materia di invalidità civile ed handicap il consulente tecnico d'ufficio nominato dal giudice provvede ad inviare entro 15 giorni antecedenti l'inizio delle operazioni peritali, anche in via telematica, apposita comunicazione al direttore della sede provinciale dell'INPS competente o a suo delegato. Alla relazione peritale è allegato, a pena di nullità, il riscontro di ricevuta della predetta comunicazione. Il medico legale dell'ente è autorizzato a partecipare alle operazioni peritali in deroga al primo comma dell'articolo 201 del codice di procedura civile.

- Legge 12 luglio 2011, n. 106 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo- Prime disposizioni urgenti per l'economia" (G.U. n. 160 del 12 luglio 2011)

Art. 3. Reti d'impresa, "Zone a burocrazia zero", Distretti turistico-alberghieri, nautica da diporto

Comma 6 lett. c).

Nei distretti turistico-alberghieri sono attivati sportelli unici di coordinamento delle attività delle agenzie Fiscali e dell'Inps. Per le attività di ispezione e controllo di competenza delle agenzie Fiscali e dell'Inps gli sportelli unici assicurano controlli unitari.

Art. 6. Ulteriori riduzione e semplificazioni degli adempimenti burocratici

Comma 2, lett. f-sexies.

Introduce l'articolo 9-bis al decreto-legge 31 gennaio 2007 n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, fornendo ulteriori precisazioni in merito all'iscrizione presso l'albo provinciale delle imprese artigiane. Qualora a seguito di accertamento o verifica ispettiva emergano gli elementi per l'iscrizione alla gestione artigiani, l'ente accertatore li comunica all'ufficio del registro delle imprese. La comunicazione, ove previsto e disciplinato dalla normativa regionale,

Allegati

determina l'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane con decorrenza immediata. I provvedimenti di variazione o di cancellazione adottati per mancanza dei requisiti tecnico-professionali non pregiudicano l'obbligo contributivo per il periodo di esercizio effettivo dell'attività.

Art. 7. Semplificazione fiscale**Comma 1 lett. b).**

E' prevista l'abolizione, per i lavoratori dipendenti e pensionati, dell'obbligo di comunicazione annuale dei dati relativi ai familiari a carico per il godimento delle relative detrazioni d'imposta. L'obbligo sussiste solo in caso di variazione dei dati.

Comma 2 lett. g) e h).

La lettera g) prevede che i decreti ministeriali, i provvedimenti e gli atti equivalenti adottati dal Ministero dell'economia e delle finanze, dalle agenzie fiscali e dagli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria non possano richiedere informazioni già disponibili nei propri sistemi informativi, evitando pertanto qualsiasi duplicazione. La lettera h) consente alle agenzie fiscali, agli enti di previdenza e assistenza obbligatoria e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di stipulare, nei limiti delle risorse disponibili in base alla legislazione vigente, apposite convenzioni con le Amministrazioni pubbliche, gli enti pubblici economici e le Autorità amministrative indipendenti per acquisire, in via telematica, i dati e le informazioni personali, anche in forma disaggregata, che le stesse detengono per obblighi istituzionali. Le convenzioni indicano i motivi che rendono necessari i dati e le informazioni medesime. E' espressamente prevista la responsabilità disciplinare ed eventualmente contabile del funzionario in caso di mancata fornitura dei dati.

Comma 2 lett. t).

Al numero 1) è prevista l'abrogazione dell'articolo 32-bis del DL n. 185/2008 sull'iscrizione a ruolo di contributi da parte dell'Agenzia delle Entrate. Al numero 2) infatti si stabilisce che le disposizioni di cui all'articolo 30 del D.L. 78/2010 relative al recupero, tramite avviso di addebito con valore di titolo esecutivo emesso dagli uffici dell'INPS, delle somme a qualunque titolo dovute all'Istituto, si riferiscono anche ai contributi e premi previdenziali ed assistenziali risultanti da liquidazione, controllo e accertamento effettuati dall'Agenzia delle entrate in base alle

INPS rendiconti generali 2011

Il Segretario



Inps rendiconti generali: 2011

Allegati:

dichiarazioni dei redditi. Resta ferma però la competenza dell'Agenzia delle entrate relativamente all'iscrizione a ruolo dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali di cui al decreto legislativo 462/1997, nonché di interessi e di sanzioni per ritardato o omesso versamento che risultano dovuti, per gli anni d'imposta 2007 e 2008 in base agli esiti dei controlli automatici e formali di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo n. 462 del 1997 e per gli anni d'imposta 2006 e successivi in base agli accertamenti notificati entro il 31 dicembre 2009 (numero 3).

Art. 9. Scuola e merito**Comma 21-bis.**

Con riferimento all'anno scolastico 2011-2012, è prorogata, tra le altre, la disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, che prevede la possibilità, per i precari percettori dell'indennità di disoccupazione, di partecipare ai progetti formativi promossi dall'amministrazione scolastica e dalle Regioni.

- Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze 21 gennaio 2011, n. 33 "Regolamento recante istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici" (G.U. n. 73 del 30 marzo 2011)

Art. 1. Costituzione del Fondo**Comma 1 e 2.**

E' stato istituito presso l'Inps il "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici" che gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale.

Art. 2. Finalità del Fondo**Comma 1 e 2.**

Il Fondo ha lo scopo di attuare interventi che, in caso di ristrutturazione, crisi o riorganizzazione aziendale, favoriscano il mutamento e il rinnovamento delle professionalità e che realizzino politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione.

Allegati**Inps rendiconti generali, 2011****Art. 3. Amministrazione del Fondo****Comma 1 e 5.**

Il Fondo è gestito da un Comitato amministratore composto da cinque esperti designati dall'ANIA e da cinque esperti designati dalle organizzazioni sindacali, più due rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze. Alle riunioni del Comitato amministratore partecipa il collegio sindacale dell'Inps, nonché il direttore generale dell'Istituto o un suo delegato, con parere consultivo.

Art. 5. Prestazioni**Comma 1.**

Il Fondo provvede a contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale e al finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzione dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente.

Art. 13. Scadenza**Comma 1.**

Il Fondo scade trascorsi 10 anni dalla data di entrata in vigore del decreto interministeriale, ma potrà essere eventualmente rinnovato alla data di scadenza.

- Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 4 maggio 2011 "Ripartizione dei fondi, ai sensi della legge 7 agosto 1997, n. 266, in materia di "incentivi al reimpiego di personale con qualifica dirigenziale e sostegno alla piccola impresa" (G.U. n. 164 del 16 luglio 2011)

Art. 1.

Al sensi dell'art. 20 della legge 7 agosto 1997, n. 266 (che prevede un contributo, pari al 50 per cento della contribuzione complessiva dovuta agli Istituti di Previdenza, alle imprese che occupano meno di duecentocinquanta dipendenti ed ai consorzi tra di esse che assumono, anche con contratto di lavoro a termine, dirigenti privi di occupazione), per l'anno 2011, viene fissata quale limite di spesa ripartita a livello

Il Segretario



A legati

regionale, la somma di euro 927.244,00.

Art. 4.

L'erogazione del beneficio avviene mediante conguaglio e al termine dell'anno gli Istituti di Previdenza chiedono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il rimborso degli oneri sostenuti.

Art. 6.

Entro il 30 settembre 2011 le regioni dovranno trasmettere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali una relazione che indichi il numero dei decreti emanati nei limiti delle risorse assegnate, il numero e la denominazione delle imprese ammesse ai benefici, il numero dei dirigenti assunti ed il totale delle risorse impegnate.

- Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze 22 giugno 2011, n. 60366 "Definizione fondi ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, per la corresponsione di proroghe dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità nei confronti dei lavoratori dipendenti licenziati da aziende rientranti nella fattispecie di cui all'articolo 4, comma 21, della legge 28 novembre 1996, n. 608 e successive modifiche e integrazioni" (*G.U. n. 167 del 20 luglio 2011*)

Art. 1 e 3.

Ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è prorogato, fino al 31 dicembre 2011, l'accesso al trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende già beneficiarie del predetto trattamento ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto b del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n. 608 e successive modificazioni, nel limite di spesa di euro 491.822, di cui 430.000 a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione e 61.822 quale contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro a carico del FSE- POR- Regionale. L'erogazione del trattamento per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.

Allegati**Art. 2.**

Ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è prorogato, fino al 31 dicembre 2011, l'accesso al trattamento di mobilità in favore dei lavoratori già beneficiari del predetto trattamento ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393 e successive modificazioni, nel limite di spesa di euro 527.912 di cui 470.000 a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione e 57.912 quale contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro a carico del FSE- POR- Regionale.

Art. 4.

La misura dei trattamenti, sia di integrazione salariale che di mobilità, è ridotta del 40%.

Art. 6.

L'Inps è tenuto a controllare i flussi di spesa relativi all'avvenuta erogazione delle prestazioni e a darne comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze.

- Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 giugno 2011, n. 3947 "Ulteriori disposizioni urgenti dirette a fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa (G.U. n. 147 del 27 giugno 2011)

Art. 3.**Comma 2.**

Ai datori di lavoro privati ed ai lavoratori autonomi, anche del settore agricolo, operanti nel territorio dell'isola di Lampedusa, è concessa fino al 16 dicembre 2011 la sospensione del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti, nonché di quelli con contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

Il termine del 16 dicembre 2011 è stato differito al 30 giugno 2012 dall'articolo 23, comma 44, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Il Segretario



Inps rendiconti generali 2011

Allegat.

- Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 6 maggio 2011, "Determinazione delle retribuzioni medie giornaliere per talune categorie di lavoratori agricoli ai fini previdenziali, per l'anno 2011" (G.U. n. 121 del 26 maggio 2011)

Ai fini dei contributi e delle prestazioni previdenziali sono stabilite, per le singole province nelle misure fissate nelle tabelle allegate al decreto, le retribuzioni medie giornaliere per l'anno 2011 per talune categorie di lavoratori agricoli.

- Legge 27 luglio 2011, n. 125 "Esclusione dei familiari superstiti condannati per omicidio del pensionato o dell'iscritto a un ente di previdenza dal diritto alla pensione di reversibilità o indiretta" (G.U. n. 180 del 4 agosto 2011)

Art. 1.**Comma 1 e 2.**

I familiari superstiti che sono stati condannati con sentenza passata in giudicato per omicidio del pensionato o dell'iscritto ad un ente di previdenza, non hanno diritto alla pensione di reversibilità o indiretta ovvero all'indennità *una tantum*. Coloro che sono già titolari di una pensione di reversibilità o indiretta perdono, con l'entrata in vigore della legge, il diritto al relativo trattamento.

- Legge 14 settembre 2011, n. 148 di conversione del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari" (G.U. n. 216 del 16 settembre 2011)

Art. 1. Revisione integrale della spesa pubblica**Comma 22 e 23.**

I trattamenti di fine servizio dei dipendenti pubblici sono corrisposti solo dopo il decorso di 6 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro nel caso di pensionamento per raggiungimento dei limiti di età o di servizio, oppure di 24 mesi in caso di pensionamento di anzianità. Resta ferma l'applicazione della normativa fino ad ora vigente per i soggetti che abbiano maturato i requisiti per il pensionamento prima della data in vigore del presente decreto.